



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

**AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO AI SENSI
DELL'ART. 66 DEL D.LGS. 50/2016**

propedeutica all'indizione di una eventuale procedura di affidamento negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e delle disposizioni in materia di riuso dei software di cui all'articolo 68 e 69 del CAD (codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. 82/2005) e delle Linee Guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni (09 maggio 2019) di un servizio di "realizzazione o adeguamento software in open source per lo svolgimento di operazioni elettorali mediante sistema di votazione telematica (da remoto), votazione elettronica in presenza, votazione mista (in presenza e telematica) per la nomina dei componenti i Consigli Direttivi degli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e per il rinnovo degli organi istituzionali della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri"

Premesso che:

- il D.Lgs. C.P.S. n. 233 del 1946 come modificato dalla L. n. 3 del 2018 prevede all'articolo 2, le modalità di convocazione e svolgimento delle elezioni presso gli Ordini Provinciali per il rinnovo del Consiglio Direttivo, della Commissione di Albo e del Collegio dei Revisori dei Conti, rimandando a successivi Regolamenti che prevedano anche il voto telematico, emanati dal Ministero della Salute (art. 2, comma 5);
- in attuazione dell'articolo 2, comma 5 del D.Lgs. C.P.S. n. 233/1946 e ss.mm.ii. il Ministero della Salute ha emanato con Decreto Ministeriale del 15/03/2018 il Regolamento di cui sopra, che all'art. 1, comma 4 reca "Ciascun Ordine può stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgano con modalità telematica, individuandone le procedure operative, che saranno validate dalla Federazione";
- al fine di poter validare le procedure individuate dagli Ordini provinciali per lo svolgimento delle operazioni di voto in modalità telematica, la FNOMCeO ha conferito a un professionista esperto in procedure di voto telematico l'incarico di collaborazione ex art.7, comma 6, del D. Lgs.165/2001 per lo svolgimento di attività di consulenza relativa alle procedure operative per lo svolgimento delle elezioni degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri tramite il sistema di voto telematico (delibera n. 282/2020);
- i progetti di voto telematico presentati da alcuni Ordini provinciali interessati ad adottare questo sistema di votazione si sono rivelati non interamente adeguati a rispondere ai requisiti di identità certa dei votanti, segretezza e anonimità del voto, unicità e immodificabilità del voto, auditabilità e trasparenza dei sistemi, del codice sorgente e delle procedure;
- l'art. 25 del D.L. 149/2020 contenente "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pone in capo alla Federazione Nazionale l'onere di predisporre entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge (ovvero l'8 gennaio 2021) un Regolamento sulle *modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi*;

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

- per la predisposizione della parte tecnica del sopra citato Regolamento, la FNOMCeO ha deciso di avvalersi del medesimo esperto di procedure di voto telematico di cui sopra (delibera n. 367 del 2511/2020);

Considerato che:

- dalla valutazione dei progetti presentati dagli Ordini Provinciali per lo svolgimento delle votazioni telematiche, è emersa la difficoltà di reperire sul mercato un software in grado di garantire tutti gli standard e le caratteristiche indicate dal professionista incaricato dalla FNOMCeO;
- il software di cui necessitano gli Ordini e la Federazione deve garantire l'esercizio del diritto di voto in conformità con il dettato costituzionale (art. 48) nonché con la legge n. 3/2018 e con il Decreto del Ministro della Salute del 15 marzo 2018; deve consentire modalità di voto telematico, di voto elettronico in presenza e modalità mista (telematico e in presenza); dovrà essere conforme alla normativa vigente in tutte le materie rilevanti (sicurezza cibernetica, protezione dei dati personali, amministrazione digitale, conservazione documentale, procurement ICT, riuso del software, accessibilità, interoperabilità, ecc.); il software dovrà rispettare i seguenti criteri: disaccoppiamento dei voti dai votanti, segretezza e anonimità del voto, identificazione certa delle credenziali degli elettori, etc. (per i dettagli si veda l'Allegato A);

Ritenuto opportuno:

- supportare gli Ordini provinciali che intendono svolgere le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo in modalità telematica, acquistando e/o adeguando ai requisiti di legge e tecnici richiesti dalla FNOMCeO un software già esistente e trasformandolo in software open source di proprietà della FNOMCeO (il committente sarà titolare del software sviluppato ai sensi delle linee guida Agid 09/05/2019);
- utilizzare il medesimo software anche per le elezioni degli organi istituzionali della FNOMCeO, apportandovi le modifiche necessarie;

Verificato che nel catalogo di Developers Italia, ossia l'elenco di tutti i software e le licenze open source di proprietà di Pubbliche Amministrazioni che vengono messi a disposizione gratuita per acquisizione e riuso da parte delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 (art. 68 e 69 CAD), non sono presenti software relativi al sistema di votazione telematica;

Tutto ciò premesso, si rende noto che:

questa Federazione intende promuovere un'indagine conoscitiva di mercato ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 50/2016 mediante una consultazione preliminare rivolta ad operatori economici nazionali ed internazionali qualificati a dimostrare la praticabilità, tecnica e normativa, di eventuali soluzioni che possano soddisfare il fabbisogno in oggetto e come specificato nell'allegato A che forma parte integrante del presente Avviso.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il presente avviso è finalizzato ad un'indagine di mercato preordinata a conoscere l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, al fine di verificarne la rispondenza alle esigenze della Federazione.

E' da precisare sin d'ora che lo scopo ricognitivo che caratterizza l'indizione della presente consultazione preliminare di mercato non darà luogo ad alcun diritto in capo agli operatori economici che esprimano il loro interesse a parteciparvi, ma prefigura la volontà per la Federazione di reperire informazioni e conoscenze sul mercato di riferimento, in grado di soddisfare il fabbisogno individuato tramite fornitori o soluzioni alternative nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e concorrenza.

Si precisa che tale consultazione preliminare di mercato non comporta il riconoscimento di alcuna forma di compenso, in qualunque modo denominato, relativamente alla partecipazione alla stessa. Con la consultazione preliminare di mercato non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. La consultazione preliminare di mercato non costituisce inoltre proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Federazione che si riserva la facoltà di seguire anche altre forme di affidamento.

Il presente avviso è da intendersi, pertanto, come indagine conoscitiva finalizzata esclusivamente a verificare la presenza sul mercato e la tipologia di soluzioni tecniche in grado di soddisfare il fabbisogno della Federazione oggetto della presente consultazione.

Una volta esperita la presente indagine, la Federazione si riserva di valutare la documentazione pervenuta ed eventualmente attivare degli incontri con gli operatori economici e qualora ne ricorrano i presupposti, un'apposita procedura di affidamento.

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente consultazione tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016. I soggetti interessati a partecipare alla presente consultazione:

- non devono trovarsi nelle situazioni previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

Gli Operatori economici del mercato che ritengano di poter fornire quanto necessario al raggiungimento delle caratteristiche tecniche del sistema rispondenti al fabbisogno individuato dalla Federazione, ovvero di suggerire e dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative, dovranno far pervenire:

- la propria **dichiarazione sostitutiva**, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta su carta intestata dell'Operatore economico e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante la manifestazione d'interesse a partecipare alla presente consultazione e il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita IVA;
- una **descrizione sintetica della fattibilità del progetto** dalla quale si evinca il possesso delle specifiche tecniche richieste o l'equivalenza rispetto alle stesse, unitamente alla descrizione e/o schede tecniche della soluzione proposta, l'indicazione dei tempi di realizzazione e dei possibili costi. In particolare si dovrà in prima battuta privilegiare la



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

proposta di un'eventuale soluzione open source in mancanza realizzate ex novo o soluzioni proprietarie o ai sensi dell'art. 68 , comma 1 D.Lgs. 82/2005).

Il progetto dovrà essere conforme:

- Linee Guida AgID sul Design (<https://designers.italia.it/guide/>) (che includono anche l'adempimento alla Legge 4/2004 sull'accessibilità);
- Linee Guida AgID sull'Interoperabilità (art. 73 CAD);
- Linee Guida AgID sullo sviluppo di software sicuro (<https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/cert-pa/linee-guida-sviluppo-del-software-sicuro>)
- normative sulla protezione dei dati personali

Per le **soluzioni proprietarie** possibilità di esportare gratuitamente, in ogni momento, l'intera base di dati (inclusi di ogni tipo di indice o metadato utilizzato per implementare le funzionalità del software stesso) in formato standard, aperto e documentato, per scongiurare la possibilità di lock-in, come meglio specificato nelle linee guida n.8 di ANAC e possibilità di acquisire la titolarità del codice sviluppato per metterlo e riuso.

La proposta di fattibilità, che non costituisce offerta tecnica, insieme alla dichiarazione sostitutiva dovrà pervenire entro e non oltre **le ore 12,00 del giorno 28/12/2020** all'indirizzo PEC segreteria@pec.fnomceo.it. Tale PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: **“Consultazione preliminare di mercato sistema di voto telematico”**.

In esito alla ricezione delle eventuali proposte di fattibilità, la Federazione valuterà la sussistenza dei presupposti per l'oggetto del contratto e l'opportuna procedura di selezione del contraente per l'individuazione della migliore soluzione tecnica per la fornitura di quanto necessario alla Federazione stessa.

La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative né diritto alcuno e non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la Federazione nei confronti degli Operatori economici interessati, restando altresì fermo che l'acquisizione di quanto necessario alla fornitura oggetto della presente consultazione è subordinata ad apposita procedura che sarà espletata dalla Federazione ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 50/2016.

La Federazione può interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di mercato, nonché interrompere la consultazione di uno o più Operatori economici in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità. La partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso.

La Federazione organizza questa consultazione preliminare di mercato finalizzandola alla raccolta di informazioni e suggerimenti utili per la predisposizione della documentazione tecnica, conciliando le esigenze della Federazione con l'offerta del mercato.

La consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 50/2016, è volta ad instaurare una fase preparatoria della procedura di affidamento, e consente di sottoporre al mercato specifici quesiti di natura tecnica inerenti alla pianificazione e preparazione dell'appalto in modo da permettere a tutti i soggetti interessati di proporre soluzioni innovative che rispondano alle necessità della Federazione.

Con il presente avviso, pertanto, questa Amministrazione, al fine di garantire il principio di trasparenza nell'ambito della procedura in questione, intende acquisire tutte le informazioni e



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

tutti gli elementi utili ad accertare la corretta impostazione tecnica della futura documentazione ed eliminare ogni possibile ostacolo alla più ampia partecipazione possibile.

La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente, ossia non assicura e non preclude, rispetto alla partecipazione alla successiva scelta del contraente, non costituendo condizione di accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura.

Gli interessati non possono rivendicare alcun diritto e/o interesse al riguardo e la Federazione si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della consultazione preliminare di mercato per la pianificazione e lo svolgimento di una eventuale procedura di affidamento e sempre "a condizione che non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza".

Si precisa che le specifiche tecniche riportate nell'allegato A sono da considerarsi utili solo al fine della consultazione di mercato e che, in sede di eventuale svolgimento di una procedura di affidamento, potranno essere modificate, integrate, sostituite ad insindacabile giudizio della Federazione.

L'esito della consultazione preliminare di mercato sarà comunicato agli operatori economici partecipanti e pubblicato sul sito web della Federazione. Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti: Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Antonella Cappabianca, 06/36203240 contratti@fnomceo.it

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della suddetta procedura. L'Amministrazione procedente si impegna alla riservatezza non divulgando a terzi alcun dato e informazione contenuta nelle manifestazioni d'interesse che perverranno dagli operatori economici, in risposta al presente avviso.

***Il Presidente
Dott. Filippo Anelli***

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs
82/2005*

1 – Descrizione servizio e caratteristiche della piattaforma per il voto telematico, voto elettronico e voto misto (incluso il voto cartaceo)

Nel caso in cui un Ordine Provinciale o la FNOMCeO stabiliscano che le votazioni per le elezioni degli organi istituzionali si svolgano con **modalità telematica, elettronica e mista**, dovrà essere utilizzata una piattaforma che ne consenta lo svolgimento secondo le procedure previste dai Regolamenti FNOMCeO in materia e che risponda ai requisiti tecnici minimi indicati di seguito. In ogni caso sarà prevista anche la possibilità di votare in presenza, presso il seggio fisico, **con schede cartacee**.

Principi generali e fonti normative concernenti l'esercizio del voto secondo modalità elettroniche o telematiche

Si intende per **voto elettronico** l'espressione del voto mediante dispositivi elettronici e digitali allestiti presso il seggio elettorale, e per **voto telematico** l'espressione del voto in luogo diverso dal seggio (c.d. voto da remoto) attraverso dispositivi elettronici e digitali.

L'esercizio del diritto di voto in modalità elettronica o telematica si richiama in ogni caso al dettato dell'art. 48 della Costituzione. In nessun modo l'adozione da parte di un Ordine o della Federazione di modalità elettroniche o telematiche deve costituire per alcuno impedimento o pregiudizio rispetto all'esercizio di tale diritto.

Indipendentemente dalla modalità adottata, deve essere garantita in ogni caso e in tutte le forme previste dalla legge la segretezza del voto.

Costituiscono fonti normative per l'esercizio del voto con modalità elettronica e telematica le seguenti:

- D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e s.m.i.
- D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale)
- D.L. 9 novembre 2020, n. 149
- D.M. 15 marzo 2018
- Regolamento FNOMCeO sulle modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali ex articolo 9 D.M. 15 marzo 2018, approvato dal Consiglio Nazionale in data 16 luglio 2020.

Caratteristiche della piattaforma di voto telematico ed elettronico

La piattaforma di voto telematico ed elettronico deve assicurare i seguenti requisiti generali:

- a. è uno strumento tecnico integrato in grado di assicurare l'esercizio del diritto al voto attraverso modalità telematica ed elettronica e di supportare le operazioni di voto sia nel loro insieme sia partitamente considerate (es. per giornata di votazione, per modalità di votazione, elettronica o telematica);
- b. garantisce la segretezza e l'anonimato del voto; garantisce inoltre che non sia possibile in nessun caso risalire al voto espresso dai singoli elettori, che i voti non siano alterabili, e che non sia possibile conoscere i risultati parziali a seggi ancora aperti. La segretezza del voto deve essere garantita, attraverso opportuni accorgimenti tecnici, anche nell'ipotesi in cui tutti i mezzi elettorali (ad esempio, schede votate) e le chiavi di sicurezza siano rese note da un attacco o da un

errore. In altri termini, la segretezza del voto non deve dipendere esclusivamente dal protocollo di comunicazione e da ipotesi tecniche o crittografiche;

- c. consente l'identificazione certa degli elettori che votano in modalità telematica ed elettronica, dei componenti del Seggio elettorale e di tutti gli utenti della piattaforma a qualsiasi titolo individuati (si vedano i successivi punti 4 e 5);
- d. garantisce che gli elettori, ivi inclusi coloro che votano con scheda cartacea, possano votare solo ed esclusivamente una volta, attraverso un'anagrafe unica degli aventi diritto integrata con l'Albo dell'Ordine o della FNOMCeO (si veda il punto 6). Una volta che il votante abbia confermato il proprio voto, non sarà possibile registrare, in nessun caso, un altro voto, né il votante stesso potrà votare con scheda cartacea;
- e. permette, nei limiti delle possibilità tecniche, l'espressione di voti di preferenza, di un voto di lista, di scheda bianca (non voto) o di scheda nulla;
- f. garantisce la verificabilità e l'auditabilità delle procedure di voto, della piattaforma nel suo insieme e di tutte le sue parti, senza tuttavia che agli elettori venga in nessun momento richiesta di rivelare la propria identità per verificare i propri voti o segnalare un errore percepito (c.d. "fail-safe voter privacy");
- g. impedisce nei limiti delle possibilità tecniche l'acquisizione da parte degli aventi diritto di documenti informatici (ad es., "screenshot") contenenti indicazione del voto espresso. La piattaforma fornisce invece a ciascun votante un certificato che attesti l'espletamento delle operazioni di voto;
- h. promuove l'utilizzo di tecniche crittografiche avanzate (incluse, ma non limitatamente a, crittografia omomorfa e protocolli zero-knowledge) al fine di garantire il rispetto dei requisiti precedenti;
- i. incorpora principi di trasparenza, verificabilità, sicurezza e privacy by design.

Inoltre, in qualsiasi momento la piattaforma di voto telematico deve poter essere sottoposta ad analisi e verifica da parte del Ministro della Salute nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, del legale rappresentante dell'Ordine o della FNOMCeO, di terzi da questi delegati o dall'Autorità giudiziaria, senza che ne consegua un vulnus per il corretto funzionamento della piattaforma stessa e senza che ne siano in alcun modo compromesse le caratteristiche sopra indicate.

La piattaforma di voto telematico ed elettronico dovrà rispettare i seguenti requisiti aggiuntivi:

1. **Procurement:** la soluzione software o il servizio in cloud dovrà rispettare i principi individuati dagli artt. 68 e 69 del Codice dell'Amministrazione Digitale, relativamente a criteri di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica. Verrà privilegiata l'acquisizione di una soluzione che consenta di sfruttare i vantaggi dell'economia di scala (software-as-a-service ovvero software open source), ferma restando in capo all'Ordine e alla FNOMCeO la facoltà di non rendere pubblico

il codice sorgente in considerazione delle motivate esigenze di cui all'art. 69 comma 1 ultimo inciso.

Nel caso in cui la soluzione software acquisita sia dotata di licenza open source, è comunque facoltà dell'Ordine e della FNOMCeO di pubblicare, modificare e procedere alla manutenzione della stessa secondo il disposto delle Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni adottate con determinazione dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 115/2019 del 9 maggio 2019.

Indipendentemente dal tipo di licenza adottata, il fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Ordine e della FNOMCeO il codice sorgente della soluzione software nella sua integralità ai fini di ispezione ed auditing di sicurezza, nonché consentire in ogni momento, attraverso tecniche di compilazione deterministica (c.d. "deterministic compilation" o "reproducible build") e firmando digitalmente i file eseguibili, che il software eseguito all'interno della piattaforma in produzione (on premise ovvero in cloud) corrisponda esattamente al codice sorgente.

In caso di acquisizione di soluzioni software in cloud, il fornitore dovrà essere in possesso di qualificazione ai sensi delle Circolari dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018.

2. **Documentazione:** La soluzione proposta dovrà essere provvista di documentazione a corredo, adeguatamente dettagliata e aggiornata, resa in formato documentale aperto e contenente almeno le seguenti parti:
 - a. una descrizione di carattere generale della soluzione in forma di sommario esecutivo redatta in linguaggio non tecnico;
 - b. una discussione tecnica della soluzione corredata di discussione delle scelte progettuali ed implementative;
 - c. una descrizione formale e machine-readable dell'architettura della piattaforma, preferibilmente resa in conformità a framework universalmente diffusi (TOGAF ovvero EIRA);
 - d. un elenco delle certificazioni eventualmente in possesso della soluzione;
 - e. una descrizione delle modalità di esportazione dei dati;
 - f. una o più policy di sicurezza applicativa, di identity management, di gestione dei log;
 - g. una attestazione sulla adeguata disponibilità di incident report, di statistiche e di strumenti di monitoraggio;
 - h. una griglia di compatibilità con hardware, sistemi operativi, database, altri software applicativi, browser, dispositivi od altri asset digitali rilevanti per le operazioni di voto telematico.

Nell'ipotesi di soluzione on premise, la documentazione di cui sopra dovrà essere integrata da:

- i. una descrizione dell'ambiente di produzione, di eventuali ambienti di test o di collaudo e dei corrispondenti requisiti;
- j. una stima del costo totale di possesso (c.d. TCO) corrispondente al livello di servizio richiesto, inclusi i costi di formazione del personale;
- k. motivate ragioni della deroga al principio Cloud First di cui al Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022.

Nell'ipotesi di soluzione in cloud, la documentazione elencata deve essere integrata dall'indicazione di tutti i requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla procedura di qualificazione di servizi per il Cloud della PA (Circolari dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018), che il fornitore si impegna a porre in essere per garantire il livello di servizio richiesto.

Il fornitore deve inoltre produrre:

- a. un organigramma della propria struttura organizzativa;
 - b. una descrizione delle policy di data governance;
 - c. una attestazione delle certificazioni possedute, tra le quali è da considerarsi obbligatoria la UNI EN ISO 9001:2015 e successivi aggiornamenti o altra certificazione equivalente in materia di gestione della qualità.
3. **Codice sorgente:** Il codice sorgente della soluzione proposta deve presentare elevate caratteristiche di qualità, robustezza e scalabilità by design, delle quali dovrà essere specificata la misurabilità sulla base di metriche e indicatori concordati.
Dovrà essere possibile in qualsiasi momento da parte dell'Ordine o della FNOMCEO o di terzi da questo delegati la verifica della correttezza formale del codice e la rispondenza ai requisiti di qualità attraverso l'applicazione di schemi di valutazione emanati da organismi internazionali di standardizzazione, tra i quali lo ISO/IEC 25010:2011, nonché di tecniche di analisi statica e dinamica.
 4. **Autenticazione e autorizzazione:** Tutti gli accessi alla soluzione software individuata, ivi compresi quelli dotati di privilegi amministrativi, dovranno avvenire attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale o la Carta d'Identità Elettronica, ai sensi dell'art. 64 Codice dell'Amministrazione Digitale nonché dell'art. 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120.
 5. **Firma digitale con SPID:** la piattaforma di voto deve supportare la sottoscrizione elettronica dei documenti ai sensi delle Regole Tecniche ex art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale.
 6. **Interoperabilità e cooperazione applicativa:** La piattaforma di voto telematico deve garantire il rispetto dei principi di interoperabilità individuati con la Circolare n. 1 del 9 settembre 2020 dall'Agenzia per l'Italia digitale (c.d. modello di interoperabilità).

Ai fini di una gestione ottimale delle anagrafiche, la piattaforma di voto telematico deve essere dotata di integrazione machine-to-machine con il sistema informativo preposto alla gestione dell'Albo dell'Ordine e dell'Albo Nazionale della FNOMCeO, assicurando tempi di aggiornamento adeguati al buon andamento delle procedure di voto.

La piattaforma di voto telematico può essere integrata, laddove l'Ordine o la FNOMCeO lo ritenga opportuno e laddove si ravvisino adeguate caratteristiche di rappresentatività, efficienza e sicurezza, con il punto unico di accesso telematico (c.d. "app IO") attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 64-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

- 7. Sicurezza cibernetica:** In considerazione dell'estrema sensibilità delle procedure di voto telematico sotto il profilo del governo degli Ordini e della FNOMCeO, è necessario porre in essere tutte le misure di carattere organizzativo e tecnico necessarie per assicurare il corretto svolgimento delle operazioni nel rispetto delle garanzie procedurali, della normativa in materia di sicurezza cibernetica e di protezione dei dati personali, degli standard internazionali e nazionali (ivi incluso lo standard ISO/IEC 27001) e delle buone pratiche riconosciute dagli organismi comunitari (ENISA) e nazionali (ivi inclusi CISR, DIS, CERT-PA, CSIRT) competenti e dal Ministero della Salute nell'esercizio delle sue funzioni di autorità competente NIS ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65.

Limitatamente alle procedure di voto telematico, e fatta salva ogni disposizione di legge in materia, sono in capo agli Ordini e alla FNOMCeO gli stessi obblighi in materia di sicurezza e notifica degli incidenti che sono prescritti per gli Operatori di servizi essenziali ai sensi della Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione, e in conformità con le relative Linee Guida.

- 8. Protezione dei dati personali:** Ricorrendo le fattispecie previste dall'art. 35 e dai Considerando 75, 84 e 89 del GDPR, il trattamento dei dati personali necessario per le finalità connesse con le operazioni di voto elettronico e telematico è subordinato ad una valutazione dell'impatto (DPIA) del trattamento stesso sulla protezione dei dati personali.

L'informativa privacy resa ai sensi dell'art. 13 del predetto Regolamento deve essere redatta in conformità con i principi del legal design.

- 9. Tecnologie basate su registri distribuiti:** Si intendono per tecnologie basate su registri distribuiti e per smart contract rispettivamente le tecnologie e i protocolli informatici e i programmi per elaboratore definiti ai commi 1 e 2 dell'art. 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito nella legge del 11 febbraio 2019, n. 12.

L'adozione di tecnologie basate su registri distribuiti e di smart contract dovrà tener conto dell'individuazione da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale degli standard tecnici che le stesse devono possedere affinché vengano prodotti gli effetti di identità certa e di validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

In nessun caso l'adozione di tecnologie basate su registri distribuiti e su smart contract può derogare ai requisiti generali per le operazioni di voto telematico ed elettronico.

10. **Accessibilità:** Tutte le interfacce utente della piattaforma di voto telematico ed elettronico devono conformarsi ai principi generali e alle prescrizioni tecniche della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 recante “Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici”, nonché alle Linee Guida sull'Accessibilità degli strumenti informatici emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale e in vigore dal 10 gennaio 2020.

11. **Conservazione:** Tutti i documenti informatici rilevanti per le operazioni di voto telematico ed elettronico, ivi inclusi il codice sorgente e i file eseguibili del software, i documenti di valutazione dei rischi, i log dei sistemi informatici, i verbali del seggio elettorale, gli esiti dello scrutinio, formano un pacchetto informativo di cui è fatto obbligo agli Ordini e alla FNOMCeO di procedere alla conservazione ai sensi degli art. 43 e 44 del Codice dell'Amministrazione Digitale e delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale.

La piattaforma di voto deve integrarsi con il servizio di conservazione dell'Ordine e della FNOMCeO ovvero deve fornire autonomamente un proprio servizio di conservazione purché conforme alle politiche e ai requisiti di carattere generale del servizio di conservazione dell'Ordine o della FNOMCeO. Le disposizioni del manuale di conservazione dell'Ordine o della FNOMCeO, ove presente, si applicano sempre nella parte in cui esse non siano meno restrittive di quanto previsto nel presente Allegato.

Quale ulteriore misura di tutela della trasparenza e dell'integrità informativa, la piattaforma di voto può, con modalità e cadenza opportunamente definite, registrare le impronte digitali dei pacchetti informativi (c.d. “notarizzazione”) di cui sopra tramite tecnologie basate su registri distribuiti, con le limitazioni di cui al precedente punto 9.

Voto in modalità mista

La medesima piattaforma di voto consente lo svolgimento delle operazioni di voto in modalità telematica, elettronica e cartacea. Per modalità mista si intende qualsiasi combinazione di due o più modalità.

La modalità elettronica è supportata attraverso l'installazione presso il seggio elettorale di una o più postazioni (ovvero terminali o totem) connesse alla piattaforma stessa e dotate di una interfaccia utente omogenea rispetto a quella esibita in modalità telematica.

In caso di voto in modalità elettronica vi deve essere la possibilità per il Presidente del seggio elettorale, dopo il riconoscimento *de visu* dell'elettore, di generare in tempo reale dalla piattaforma di voto un codice di accesso (c.d. “one-time password”) da consegnare all'interessato in busta sigillata.

Sia in caso di voto elettronico che con scheda cartacea, il Presidente del seggio elettorale deve poter verificare che l'elettore non abbia precedentemente espresso un voto con modalità telematica od elettronica; il Presidente del seggio deve poter inibire ogni accesso alla piattaforma da parte dell'interessato che ha già espresso il voto **in presenza (elettronico o cartaceo)**.

Nell'ipotesi di voto in modalità mista, la piattaforma consente la registrazione del conteggio delle schede cartacee e degli esiti dello scrutinio delle stesse da parte del Presidente del seggio, previa opportuna autenticazione e autorizzazione.

2 – Informazioni generali sulle modalità di svolgimento delle elezioni degli organi degli Ordini Provinciali (quorum, elettorato attivo, candidati, ecc.)

ORGANI ISTITUZIONALI DEGLI ORDINI: Ciascun Ordine elegge in prima, seconda o terza convocazione:

- a) il Consiglio direttivo (*scheda n. 1*);
- b) la Commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri (*scheda n. 2*);
- c) il Collegio dei Revisori (*scheda n. 3*).

CANDIDATI ELEGGIBILI: Sono eleggibili **tutti gli iscritti agli Albi dell'Ordine Provinciale**, compresi i consiglieri uscenti e i componenti del Collegio dei Revisori uscenti.

I candidati possono presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista.

Le **liste dei candidati** e le **singole candidature** alle cariche di componente del Consiglio direttivo dell'Ordine (*scheda n. 1*), della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri (*scheda n. 2*) e del Collegio dei revisori (*scheda n. 3*) devono essere sottoscritte da un certo numero di firme, appartenenti a iscritti, e devono essere denominate. L'apposizione delle firme e la presentazione delle liste da parte di un candidato devono essere fatte mediante apposizione di firma digitale ed invio tramite PEC all'indirizzo PEC dell'Ordine; vengono poi controfirmate digitalmente dal Presidente dell'Ordine o da un Consigliere delegato. In caso di modalità mista, le firme possono essere autenticate dal Presidente o da un Consigliere dell'Ordine delegato, di persona. Le liste e le candidature singole sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ordine 10 giorni prima dello svolgimento delle elezioni.

N.B. La piattaforma di voto telematico deve essere dotata di adeguati strumenti tecnici per la gestione dei flussi informativi corrispondenti alle operazioni sopra indicate.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide e non possono essere presentate ulteriori liste o singole candidature.

Numero di candidati possibili: Per quanto concerne il numero dei candidati singoli e delle liste, non vi è un limite, ma si può ipotizzare di raggiungere un numero massimo di **circa 50 candidati** eleggibili per il **Consiglio Direttivo** (scheda n. 1), di **circa 30 candidati** per la **Commissione per gli Iscritti all'Albo Odontoiatri** (scheda n. 2) e di **circa 12 candidati** per il **Collegio dei revisori** (scheda n. 3) (**dati di massima a titolo di esempio**).

NUMERO DI COMPONENTI DA ELEGGERE PER CIASCUN ORGANO:

- a) **Consiglio direttivo (scheda n. 1) – massimo 15 eletti:** nello specifico, il Consiglio Direttivo è costituito da 7 componenti se gli iscritti all'Albo medici non superano il numero di 500, da 9 componenti se il numero degli iscritti è compreso tra 501 e 1500, da 15 componenti se gli iscritti all'albo superano i 1500;
- b) **Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri (scheda n. 2) – massimo 9 eletti:** nello specifico, la Commissione di Albo per la professione odontoiatrica è costituita da 5 componenti del medesimo albo se gli iscritti non superano i 1500; da 7 componenti se gli iscritti sono compresi tra i 1501 e i 2999 e da 9 componenti se gli iscritti superano i 3000;

c) **Collegio dei Revisori (scheda n. 3) – 3 eletti, di cui uno “supplente”.**

N.B. Per l’elezione del Collegio dei Revisori vi deve essere la **possibilità di indicare sulla scheda un candidato con la qualifica di “supplente”.**

ELETTORATO ATTIVO: è composto da **tutti gli iscritti agli Albi dell’Ordine Provinciale**, come di seguito specificato:

- a) per l’elezione del Consiglio direttivo (*scheda n. 1*), l’elettorato attivo è costituito da tutti gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi dell’Ordine Provinciale;
- b) per l’elezione della Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri (*scheda n. 2*), l’elettorato attivo è costituito da tutti gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri dell’Ordine Provinciale;
- c) per l’elezione del Collegio dei Revisori (*scheda n. 3*), l’elettorato attivo è costituito da tutti gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e da tutti gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri dell’Ordine Provinciale.

Viene da sé che ciascun iscritto ad un Albo vota 2 distinte schede: i medici chirurghi votano la *scheda n. 1* e la *scheda n. 3*, mentre gli odontoiatri votano la *scheda n. 2* e la *scheda n. 3*.

N.B. Negli Ordini provinciali può capitare il caso dei **doppi iscritti**, ossia lo stesso soggetto è iscritto sia all’Albo dei Medici Chirurghi che all’Albo degli Odontoiatri, **avendo diritto quindi ad accedere al sistema di voto due volte**, una come medico e una come odontoiatra (esprimerà **2 volte il voto per la scheda n. 3**).

NUMERO DEGLI ELETTORI: Il numero degli elettori varia da Ordine ad Ordine, in base al numero degli iscritti: l’Ordine Provinciale più piccolo ha circa 730 iscritti totali mentre l’Ordine Provinciale più grande ne ha circa 42.100 (si tratta del totale votanti per la scheda n. 3).

COSTITUZIONE DEL SEGGIO: I componenti del seggio elettorale (totale 4 persone) vengono individuati all’apertura del seggio fisico e telematico. Il seggio è unico e si insedia fisicamente nel luogo in cui è convocata l’assemblea elettorale, sia nell’ipotesi di modalità telematica, sia in modalità mista.

I nominativi dei componenti il seggio elettorale, con i rispettivi ruoli (presidente, segretario, scrutatori), devono essere indicati nella piattaforma per il voto telematico.

Il seggio elettorale, una volta composto, resta immutato anche in caso di votazioni in seconda e terza convocazione.

VALIDITÀ DELLE VOTAZIONI E QUORUM: la votazione avviene a scrutinio segreto ed è a maggioranza relativa dei voti.

La votazione è ritenuta valida, **per ciascuna delle 3 schede** (elezione del Consiglio direttivo, della Commissione per gli iscritti all’Albo degli odontoiatri e del Collegio dei Revisori):

- *in prima convocazione* quando abbiano votato almeno **i due quinti degli iscritti;**
- *in seconda convocazione* qualunque sia il numero dei votanti purché **non inferiore a un quinto degli iscritti;**
- *dalla terza convocazione* la votazione è valida **qualunque sia il numero dei votanti.**

DURATA DELLE VOTAZIONI: Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono negli orari indicati nell’avviso di convocazione, che viene pubblicato sul portale dell’Ordine Provinciale.

In caso di adozione di votazione telematica, le votazioni si svolgeranno contemporaneamente sulla piattaforma digitale e in presenza presso il seggio, dove si potrà votare sia con voto elettronico che a mezzo di scheda cartacea.

OPERAZIONI DI VOTO: Oltre quanto già indicato in precedenza in merito ad accesso alla piattaforma e identificazione dell'elettore, espressione del voto attraverso voto alla lista, per singole preferenze, con scheda bianca e con scheda nulla, si precisa che **al termine di ogni giornata di votazione** il Presidente del seggio elettorale chiude le operazioni di voto svoltesi nella giornata, provvede attraverso la piattaforma di voto telematico alla **chiusura dell'urna digitale e dispone la formazione di un pacchetto informativo contenente l'urna stessa e i documenti informatici** rappresentanti gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo.

Di detto pacchetto informativo viene disposta immediatamente la **conservazione secondo le modalità descritte al punto 11 del presente Allegato**, previa apposizione di una **marca temporale e delle firme digitali del Presidente e di tutti i componenti del seggio elettorale** nonché di qualsiasi altro elettore presente che voglia sottoscrivere.

Il giorno successivo, al momento della riapertura delle operazioni di voto, il Presidente del seggio ricostituisce il seggio e **constata che non vi siano state violazioni dell'urna digitale** mediante la verifica delle firme digitali precedentemente apposte; solo dopo questa operazione può riaprire la votazione.

Delle operazioni compiute **si redige** giorno per giorno **apposito verbale attraverso moduli elettronici resi disponibili dalla piattaforma di voto telematico**. Il verbale viene firmato digitalmente dal Presidente del seggio e dagli altri componenti del seggio.

Al termine di tutte le giornate di svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e **dispone la conservazione dell'urna digitale e dei documenti informatici rilevanti per le operazioni di voto**. Successivamente, il Presidente procede allo scrutinio.

OPERAZIONI DI SCRUTINIO: Nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte in prima o in seconda convocazione, **preliminarmente allo scrutinio**, il Presidente del seggio provvede a riscontrare, **con l'ausilio della piattaforma di voto telematico, il numero complessivo dei votanti, ivi inclusi i votanti in modalità mista**, al fine di verificare il raggiungimento del quorum previsto.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione e le schede presenti nelle **urne saranno conservate digitalmente per 180 giorni**.

Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, il Presidente del seggio provvede ad eseguire le seguenti operazioni:

- a. nell'ipotesi di modalità mista, per la parte di votazione effettuata tramite **schede cartacee, conteggio** delle schede depositate nell'urna **e registrazione del totale sulla piattaforma di voto telematico in corrispondenza della relativa urna digitale;**
- b. riscontro del numero dei voti conferiti in modalità telematica ed elettronica.

Il Presidente del seggio procede allo scrutinio di un'urna digitale alla volta e successivamente della corrispondente urna contenente le schede cartacee, se presente.

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI: Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio **proclama** immediatamente **i risultati attraverso la piattaforma di voto telematico** utilizzata dall'Ordine per la votazione.

In caso di parità di voti, viene nominato il più giovane in relazione alla data più recente di deliberazione di iscrizione all'Albo dell'Ordine. In caso di parità di tale data, si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età.

N.B. Le schede scrutinate sono conservate per 180 giorni ed eventuali schede nulle o contestate sono conservate per quattro anni secondo le modalità tecniche prescritte dal punto 11 del presente Allegato.

NOMINA DELLE CARICHE ISTITUZIONALI ALL'INTERNO DEGLI ORGANI (si tratta di una ulteriore fase di votazione separata e distinta dalla precedente): Nel termine di otto giorni dall'avvenuta proclamazione, il *Consiglio direttivo* e la *Commissione per gli iscritti all'Albo Odontoiatri* si riuniscono per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali all'interno di ciascun organo. **La riunione di ciascun organo e le votazioni delle cariche devono avvenire sulla piattaforma utilizzata per lo svolgimento delle votazioni telematiche.**

Le votazioni avvengono, per ciascun Organo, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, con modalità che garantiscano la segretezza del voto:

- a) Il **Consiglio Direttivo, con l'aggiunta dei primi 2 / 5 eletti della Commissione Albo Odontoiatri** (art. 6 Legge 409/1985), elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario: la votazione avviene tramite **4 schede distinte con possibilità di esprimere una sola preferenza su ciascuna**, ferma restando la possibilità di scheda bianca.
- b) La **Commissione per gli iscritti all'Albo odontoiatri** elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e, per gli Ordini con un numero di iscritti superiore a 1000, il Segretario: la votazione avviene tramite **2 o 3 schede distinte con possibilità di esprimere una sola preferenza su ciascuna**, ferma restando la possibilità di scheda bianca.

N.B. Per queste votazioni **i candidati eleggibili e l'elettorato attivo coincidono.**

In caso di **parità di voti**, si applica quanto già indicato in precedenza.

3 – Informazioni generali sulle modalità di svolgimento delle elezioni degli organi della FNOMCeO (quorum, elettorato attivo, candidati, ecc.)

In linea di massima per la FNOMCeO valgono le stesse indicazioni fornite per gli Ordini Provinciali. I riferimenti al Consiglio direttivo, alla Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri e al Collegio dei revisori degli Ordini sono da intendersi, per la Federazione:

- a) il Comitato Centrale (*scheda n. 1*);
- b) la Commissione per gli iscritti all'Albo nazionale degli odontoiatri (*scheda n. 2*);
- c) il Collegio nazionale dei Revisori (*scheda n. 3*).

I riferimenti agli Albi, sia dei Medici Chirurghi che degli Odontoiatri, sono da intendersi Albo Nazionale dei Medici chirurghi e Albo Nazionale degli Odontoiatri.

CANDIDATI ELEGGIBILI: valgono le indicazioni fornite per gli Ordini Provinciali.

Numero di candidati possibili: Per quanto concerne il numero dei candidati singoli e delle liste, non vi è un limite, ma si può ipotizzare di raggiungere un numero massimo di **circa 50 candidati** eleggibili per il **Comitato Centrale** (scheda n. 1), di **circa 30 candidati** per la

Commissione nazionale per gli Iscritti all'Albo Odontoiatri (scheda n. 2) e di **circa 12 candidati** per il **Collegio nazionale dei revisori** (scheda n. 3) (**dati di massima a titolo di esempio**).

NUMERO DI COMPONENTI DA ELEGGERE PER CIASCUN ORGANO:

- a) **Comitato Centrale** (*scheda n. 1*): **n. 15 eletti**;
- b) **Commissione per gli iscritti all'Albo nazionale degli Odontoiatri** (*scheda n. 2*): **n. 9 eletti**;
- c) **Collegio nazionale dei Revisori** (*scheda n. 3*): **n. 3 eletti, di cui uno "supplente"**.

ELETTORATO ATTIVO E NUMERO DEGLI ELETTORI: è composto dai 106 Presidenti degli Ordini Provinciali e dai 106 Presidenti delle Commissioni per gli iscritti agli albi provinciali degli Odontoiatri, come di seguito specificato:

- a) per l'elezione del Comitato Centrale (*scheda n. 1*), l'elettorato attivo è costituito dai 106 Presidenti degli Ordini Provinciali;
- b) per l'elezione della Commissione per gli iscritti all'Albo nazionale degli Odontoiatri (*scheda n. 2*), l'elettorato attivo è costituito dai 106 Presidenti delle Commissioni per gli iscritti agli Albi provinciali degli Odontoiatri;
- c) per l'elezione del Collegio dei Revisori (*scheda n. 3*), l'elettorato attivo è costituito da 212 votanti: i 106 Presidenti degli Ordini Provinciali e i 106 Presidenti delle Commissioni per gli iscritti agli albi provinciali degli Odontoiatri.

Viene da sé che ciascun elettore vota 2 distinte schede: i Presidenti degli Ordini Provinciali votano la *scheda n. 1* e la *scheda n. 3*, mentre i Presidenti delle Commissioni Odontoiatri votano la *scheda n. 2* e la *scheda n. 3*.

N.B. Il voto espresso dai Presidenti di Ordine e dai Presidenti di Commissione Odontoiatri ha un "peso" diverso in base al numero degli iscritti all'Albo provinciale dei medici o degli odontoiatri che rappresenta: **ciascun presidente (medico o odontoiatra) dispone di un voto per ogni 500 iscritti e frazione di almeno 250 iscritti al rispettivo albo.**

Ciascun Presidente può esprimere tutti i voti a sua disposizione in maniera uguale o differenziare le preferenze per ciascun voto a disposizione.

COSTITUZIONE DEL SEGGIO: valgono le indicazioni fornite per gli Ordini Provinciali.

VALIDITÀ DELLE VOTAZIONI E QUORUM: valgono le indicazioni fornite per gli Ordini Provinciali.

DURATA DELLE VOTAZIONI: valgono le indicazioni fornite per gli Ordini Provinciali.

OPERAZIONI DI VOTO: valgono le indicazioni fornite per gli Ordini Provinciali.

OPERAZIONI DI SCRUTINIO: valgono le indicazioni fornite per gli Ordini Provinciali.

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI: valgono le indicazioni fornite per gli Ordini Provinciali.

NOMINA DELLE CARICHE ISTITUZIONALI ALL'INTERNO DEGLI ORGANI (si tratta di una ulteriore fase di votazione separata e distinta dalla precedente): valgono le indicazioni fornite per gli Ordini Provinciali, salvo le seguenti specifiche:

- a) Il **Comitato Centrale (15 persone)**, con l'aggiunta dei primi **4 eletti della Commissione Albo nazionale Odontoiatri** (art. 6 Legge 409/1985), elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario: la votazione avviene attraverso **4 schede distinte con possibilità di esprimere una sola preferenza su ciascuna**, ferma restando la possibilità di scheda bianca e.
- b) La **Commissione per gli iscritti all'Albo nazionale odontoiatri** elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario: la votazione avviene attraverso **3 schede distinte con possibilità di esprimere una sola preferenza su ciascuna**, ferma restando la possibilità di scheda bianca e.

N.B. I candidati eleggibili e l'elettorato attivo coincidono.

In caso di **parità di voti**, valgono le indicazioni già fornite.